II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1972

che proroga il regime dei prezzi minimi

(72/424/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, con decisione del 4 aprile 1962 relativa ai prezzi minimi (1), il Consiglio ha stabilito criteri obiettivi per l'elaborazione dei sistemi di prezzi minimi e per la fissazione di tali prezzi;

considerando che il Consiglio, con decisione del 20 dicembre 1969 (2), ha prorogato per gli Stati membri interessati il regime dei prezzi minimi esistente alla data del 31 dicembre 1969; che ha tuttavia autorizzato la riscossione di tasse di compensazione, in sostituzione dei prezzi minimi, all'importazione nella Repubblica federale di Germania degli aceti commestibili e dei loro succedanei commestibili e all'importazione in Francia delle patate da semina e di taluni prodotti del settore della pesca;

considerando che la decisione del 20 dicembre 1969, che era applicabile al più tardi fino al 31 dicembre 1970, è stata prorogata successivamente con la decisione del 15 dicembre 1970 (3) e con la decisione del 20 dicembre 1971 (4); che in occasione di tali proroghe il Consiglio ha tenuto conto del fatto che, per l'aceto di vino o per i prodotti della pesca contemplati nella decisione del 20 dicembre 1969, l'autorizzazione concessa gli Stati membri interessati di riscuotere tasse di compensazione in sostituzione dei prezzi minimi era scaduta rispettivamente il 1° giugno 1970, data d'applicazione del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (5), e il 1° febbbraio 1971, data d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (6);

considerando che per i prodotti cui si applica tuttora l'anzidetta decisione, ossia le patate, comprese quelle da semina, e gli aceti commestibili e i loro succedanei commestibili, non di vino, le misure di organizzazione comune dei mercati non saranno ancora applicabili il 31 dicembre 1972; che occorre prorogare la

(1) GU n. L 30 del 20. 4. 1962, pag. 995/62.
(2) GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 11.
(3) GU n. L 281 del 27. 12. 1970, pag. 25.
(4) GU n. L 2 del 4. 1. 1972, pag. 23.
(5) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(6) GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.

validità della decisione del 20 dicembre 1969 per il periodo necessario all'istaurazione di dette misure e al più tardi fino al 31 dicembre 1973,

HA ADOTTATO LA PRENSENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3 della decisione del Consiglio del 20 dicembre 1969, relativa al regime dei prezzi minimi, modificata da ultimo dalla decisione del 20 dicembre 1971, la data del 21 dicembre 1972 è sostituita da quella del 31 dicembre 1973.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS